

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Verifica della attrezzature: controlli visivi sulle attrezzature più vecchie**

**(Circolare n. 18 del 23.05.2013, Decreto 11.04.2011)**

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la **circolare n. 18 del 23.05.2013** ha fornito ulteriori **chiarimenti in relazione alla disciplina delle verifiche periodiche sulle attrezzature da lavoro**. secondo quanto previsto dal decreto 11.04.2011 **il datore di lavoro**, oltre agli **ordinari controlli iniziali ed a seguito di montaggio**, al fine di **ridurre al minimo i rischi connessi all'uso di alcune tipologie di attrezzature** di lavoro, **deve sottoporre** queste ultime **a verifiche periodiche** finalizzate ad accertare la **conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di conservazione e manutenzione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo**. Il **primo controllo** viene effettuato direttamente dall'INAIL, mentre **i successivi** dall'**ASL** competente per territorio o, in caso di convenzione, dalle Agenzie Regionali protezione ambiente (**ARPA**). Con la circolare in commento, il Ministero ha completato i precedenti chiarimenti fornendo i dettagli relativamente ai **contenuti minimi dell'indagine supplementare, ovvero l'attività finalizzata ad individuare eventuali vizi o difetti prodotti dall'utilizzo delle attrezzature messe in esercizio da oltre 20 anni**. Viene specificato, inoltre, l'ambito di applicazione delle verifiche in riferimento alle attrezzature in uso presso le attività previste dal D.Lgs. n. 624/1996 (**attività minerarie**): in tal caso continuano ad applicarsi le disposizioni specifiche previste dal D.Lgs. citato. Tra i chiarimenti relativi alle attrezzature più utilizzate, invece, evidenziamo che la circolare in commento fornisce precisazioni relativamente a **piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico, scale per traslochi.**

---

## Premessa

---

Con Decreto 11 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 aprile 2011, n. 98, il Ministero del lavoro ha disciplinato le **modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, a cui sono soggetti i datori di lavoro, relative a determinate apparecchiature ed attrezzature di lavoro.**

Tra queste evidenziamo, in particolare, i **carrelli semoventi, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e le scale per traslochi, che sono stati oggetto di recenti chiarimenti.**

L'articolo 71 del Tu sicurezza prevede che il datore di lavoro deve **sottoporre le attrezzature a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di efficienza e di conservazione ai fini della sicurezza.** Le verifiche possono essere **annuali, biennali o triennali**, in base al tipo di attrezzatura come stabilito dall'allegato VII del Tu sicurezza.

Con le **circolari n. 21/2011, n. 11/2012, n. 22 e 23/2012 e n. 9/2013** il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito **precisazioni in relazione all'applicazione della nuova disciplina**, ed ha completato ulteriormente il quadro applicativo delle disposizioni in materia di controlli sulle attrezzature con l'emanazione della recente **circolare n. 18 del 23.05.2013.**

Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio i chiarimenti forniti dalla circolare n. 18/2013.

## L'adempimento

---

**Ricordiamo che**, ai sensi del decreto del Min. Lav. 11.04.2011 **il datore di lavoro**, oltre agli ordinari controlli iniziali ed a seguito di montaggio, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso di alcune tipologie di **attrezzature** di lavoro, **deve sottoporre** queste ultime **a verifiche periodiche** finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di conservazione e manutenzione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

### OSSERVA

Le verifiche sono onerose e **le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.**

Tra **le apparecchiature e attrezzature di lavoro che vanno sottoposte a verifiche periodiche** vi sono le seguenti:

| <b>LE ATTREZZATURE</b>                                                                                                                                                                                                                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Tipo attrezzature</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Periodicità</b> |
| Scale aeree ad inclinazione variabile                                                                                                                                                                                                 | <b>Annuale</b>     |
| Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato                                                                                                                                                                         | <b>Annuale</b>     |
| Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale ed azionati a mano                                                                                                                                                            | <b>Biennale</b>    |
| Ponti sospesi e relativi argani                                                                                                                                                                                                       | <b>Biennale</b>    |
| Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro per numero e per giri > 450 giri/min                                                                                                                               | <b>Biennale</b>    |
| Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro per numero e per giri > 450 giri/min                                                                                                                                  | <b>Triennale</b>   |
| Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere > 500 mm                                                               | <b>Annuale</b>     |
| Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200kg materiale di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo                                       | <b>Annuale</b>     |
| Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200kg materiale di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente i 10 anni                                                       | <b>Biennale</b>    |
| Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200kg materiale di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente i 10 anni                                                           | <b>Annuale</b>     |
| Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200kg materiale di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente i 10 anni     | <b>Annuale</b>     |
| Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200kg materiale di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente i 10 anni | <b>Biennale</b>    |
| Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200kg materiale di tipo fisso, operanti in altri settori con anno di fabbricazione                                                                                                  | <b>Biennale</b>    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| antecedente i 10 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200kg materiale di tipo fisso, operanti in altri settori con anno di fabbricazione non antecedente i 10 anni                                                                                                                                                           | <b>Triennale</b>                                                                                      |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo I (Dlgs 93/2000 art.3)                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verifica di funzionamento biennale</b>                                                             |
| Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua                                                                   | <b>Verifica di integrità decennale</b>                                                                |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo I (Dlgs 93/2000 art.3); recipienti/insiemi classificati in I e II categoria                                                                                                                                                                                            | <b>Verifica di funzionamento quadriennale, verifica di integrità decennale</b>                        |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo I (Dlgs 93/2000 art.3), tubazioni di gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria                                                                                                                                                      | <b>Verifica di funzionamento quinquennale, verifica di integrità decennale</b>                        |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo I (Dlgs 93/2000 art.3), tubazioni per liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria                                                                                                                                                                   | <b>Verifica di funzionamento quinquennale, verifica di integrità decennale</b>                        |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo I (Dlgs 93/2000 art.3), recipienti per liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria                                                                                                                                                                  | <b>Verifica di funzionamento quinquennale, verifica di integrità decennale</b>                        |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo II (Dlgs 93/2000 art.3); recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV | <b>Verifica di funzionamento triennale, verifica di integrità decennale</b>                           |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo II (Dlgs 93/2000 art.3); recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua classificati in II e II categoria                                                                                                     | <b>Verifica di funzionamento quadriennale, verifica di integrità decennale</b>                        |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo II (Dlgs 93/2000 art.3); generatori di vapor d'acqua                                                                                                                                                                                                                   | <b>Verifica di funzionamento biennale, verifica interna biennale, verifica di integrità decennale</b> |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo II (Dlgs 93/2000 art.3)                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Verifica di integrità decennale</b>                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| art.3); tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS minore o uguale a 350°C                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
| Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo II (Dlgs 93/2000 art.3); tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS maggiore a 350°C                                                                                                                                    | <b>Verifica di funzionamento quinquennale, verifica di integrità decennale</b> |
| Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 KW | <b>Verifica quinquennale</b>                                                   |

## **Le verifiche**

L'ente titolare della **prima verifica** è l'**INAIL** (questa funzione veniva prima effettuata dall'ex ISPESL prima che venisse integrato dall'Istituto) e l'iter è il seguente.

**L'azienda**, che mette in servizio un'attrezzatura di lavoro (fra quelle riportate nella tabella sopra esposta) ne **dà immediata comunicazione all'Inail** per consentire la gestione nella relativa banca dati: **l'Istituto assegna**, poi, **all'attrezzatura un numero di matricola** e lo **comunica al datore di lavoro**.

**Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine** per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, **il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica**.

**Le verifiche successive alla prima**, invece, sono effettuate, con la periodicità di cui alla tabella sopra indicata ed almeno **30 giorni prima della scadenza del termine, dietro richiesta del datore di lavoro**, dall'**ASL** competente per territorio o, in caso di convenzione, dalle Agenzie Regionali protezione ambiente (**ARPA**) alle quali dovrà essere comunicato il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione delle stesse.

Il datore di lavoro, in tal caso, deve:

- **mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente**, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione;

- **mettere a disposizione del verificatore la documentazione** relativa alle verifiche, le denunce e le comunicazioni di messa in servizio, da **tenersi presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata;**
- **comunicare alla sede INAIL competente** per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale **trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro** e lo spostamento delle attrezzature, per l'inserimento in banca dati.

#### **OSSERVA**

Oltre a quanto appena riportato, i soggetti, pubblici o privati abilitati, entrano in gioco in qualità di verificatori in due casi:

- **qualora l'INAIL, l'ASL o l'ARPA non possano procedere direttamente alle verifiche** delle apparecchiature o attrezzature sopra elencate con le proprie strutture;
- **qualora siano trascorsi i 60 giorni dalla prima richiesta di verifica all'INAIL ed i trenta giorni dalla richieste successive all'ASL o all'ARPA, senza che il datore di lavoro abbia avuto riscontro, previa comunicazione ai titolari della verifica.**

Ai fini della **decorrenza dei predetti termini**, il Ministero precisa che **la richiesta da parte del datore di lavoro è considerata valida soltanto se risponde ai seguenti requisiti:**

- ove trasmessa su **supporto cartaceo**, deve essere su **carta intestata dell'impresa utilizzatrice** (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice) o provvista i **timbro della stessa impresa**, ed essere **firmata dal richiedente;**
- deve **riportare l'indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali** (sede legale, codice fiscale, partita Iva) ed i **riferimenti telefonici;**
- deve **contenere i dati identificativi dell'attrezzature di lavoro**, ovvero: tipologia, matricola Enpi o Ancc o Ispesl o Inail o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del ministero del lavoro; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore;
- deve essere **indicato il soggetto abilitato individuato dal datore di lavoro**, scegliendo tra quelli iscritti nell'apposito elenco dei soggetti abilitati (previsto dal regolamento);
- **data di richiesta.**

#### **Scelta del soggetto che svolge il controllo**

Il D.M. 11.04.2011 stabilisce che sia il **datore di lavoro a scegliere il soggetto abilitato secondo le seguenti modalità:**

- al momento della **richiesta della verifica** periodica al soggetto titolare della funzione (INAIL/ASL), **il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati per l'effettuazione**

della **specifica tipologia di attrezzatura di lavoro**, iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati previsto dall'articolo 2, comma 4 del **D.M. 11.04.2011** (<sup>1</sup>);

→ in caso di **superamento dei termini senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato dallo stesso datore di lavoro, il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l'attrezzatura di lavoro** da sottoporre a verifica, iscritto nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati.

#### **OSSERVA**

Solo nel caso in cui nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il datore di lavoro si rivolge ad uno dei soggetti riportati nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati, per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro.

### **I chiarimenti della circolare n. 18/2013**

---

**Il primo chiarimento fornito dalla circolare in commento riguarda la consistenza pratica dell'indagine supplementare, ovvero quell'attività finalizzata ad individuare "eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali".**

Non è chiaro, **in cosa consista concretamente tale tipo di indagine**, e se ad esempio può comportare interventi "invasivi" come lo smontaggio della macchina nel caso di verifica.

Secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 18/2013 vengono **sottoposte a verifica supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni.**

Le modalità di ispezione dovranno **includere l'esame visivo, le prove non distruttive, le prove funzionali e le prove di funzionamento**. Dovrà inoltre essere **effettuata una accurata indagine tendente a stabilire la tipologia di utilizzo e il regime di carico al quale la macchina è stata mediamente sottoposta**. Per il completamento della **ricostruzione della vita pregressa della macchina**, dovranno essere **esaminati i registri di manutenzione, i registri di funzionamento e i verbali delle precedenti ispezioni**.

---

<sup>1</sup> Elenco costituito, per quanto riguarda l'INAIL presso le direzioni regionali competenti o, per quanto riguarda le ASL presso le singole strutture e in presenza di uno specifico provvedimento regionale che lo preveda.

Più in particolare si evidenzia:

- **esame visivo:** l'esame visivo dovrà essere effettuato su ogni parte dell'apparecchio di sollevamento al fine di individuare ogni anomalia o scostamento dalle normali condizioni (l'esame visivo può essere coadiuvato da misurazioni, può rendersi necessario lo smontaggio della macchina o di parti di essa);
- **prove non distruttive:** a seconda dei risultati dell'esame visivo, si possono rendere necessari dei controlli non distruttivi mediante liquidi penetranti, magnetoscopia, o altri metodi, per accertare l'eventuale presenza di discontinuità nei componenti strutturali;
- **analisi dei componenti strutturali e funzionali:** dovranno essere controllati i componenti della macchine con caratteristiche strutturali quali: ralla di rotazione, riduttori, circuiti idraulici di azionamento, ecc;
- **prove funzionali:** dovranno essere controllate le funzioni dei comandi, degli interruttori, degli indicatori e dei limitatori allo scopo di assicurarsi del loro corretto funzionamento per una sicura operatività;
- **prove di funzionamento:** dovrà essere eseguita una prova a vuoto per tutti i movimenti dell'apparecchio di sollevamento senza l'utilizzo di carichi al fine di individuare eventuali anomalie. La prova di carico dovrà essere effettuata attuando i movimenti base con l'utilizzo del carico nominale;
- **esito dell'ispezione:** dovranno essere oggetto di registrazione i difetti e le anomalie rilevate, gli interventi da eseguire e le eventuali limitazioni prima del successivo riutilizzo; dall'analisi della vita pregressa e dal calcolo dei cicli effettuati, verrà stabilito il numero di cicli residui tradotto in periodo di lavoro sicuro della macchina nelle normali condizioni di utilizzo.

Oltre a quanto appena esposto, **la circolare ministeriale fornisce precisazioni specifiche relativamente alle seguenti attrezzature:**

| CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 18/2013          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carrelli semoventi a braccio telescopico</b> | Con riferimento ai <b>carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori/attrezzature intercambiabili per:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>↘ <b>sollevamento carichi liberi di oscillare</b> (ganci, bracci gru e jib, con e senza argano),</li><li>↘ <b>sollevamento persone con cestello/piattaforma;</b></li></ul> il <b><u>numero di matricola è assegnato alla macchina base.</u></b> |
|                                                 | Per i carrelli semoventi a braccio telescopico già rientranti nel previgente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | <p>regime di verifica, perché attrezzati con accessori o attrezzature intercambiabili che gli conferivano la funzione di sollevamento cose (immatricolati come autogru) o di sollevamento persone (immatricolati come ponti mobili sviluppati su carro), il datore di lavoro, al fine di accedere alle specifiche tariffe previste per i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di più accessori/attrezzature intercambiabili, dovrà <b>comunicare all'INAIL la messa in servizio del carrello a braccio telescopico, riportando nel relativo modello l'indicazione del o dei numeri di matricola precedentemente assegnati all'attrezzatura.</b> Le matricole già assegnate verranno <b>riassorbite dalla matricola associata al carrello semovente</b>, che diverrà l'unica identificativa dell'attrezzatura con tutte le funzioni aggiuntive.</p> <p><b>Nel caso in cui dette attrezzature siano già state sottoposte a verifiche</b> (da parte di INAIL o ASL/ARPA), <b>rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive, per cui non sarà necessario che il datore di lavoro richieda la prima verifica periodica ad INAIL.</b></p> |
| <p><b>Piattaforme di lavoro autosollevanti colonne (plac)</b></p> | <p><b>A seguito della comunicazione di messa in servizio, verrà assegnata alla attrezzatura in parola</b> (intesa come l'attrezzatura costituita dalla piattaforma di lavoro - piattaforma principale ed eventuali prolungamenti o estensioni della stessa -, da una o più colonne e da un sistema di comando) <b>una sola matricola a prescindere dal numero di configurazioni previste nel manuale d'uso.</b></p> <p>Le verifiche periodiche saranno effettuate nella configurazione posta in essere al momento della verifica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Scale per traslochi</b></p>                                 | <p>Con riferimento all'assoggettabilità degli elevatori allestiti e trainati (porta materiali), detti anche "<b>scale per traslochi</b>", alle disposizioni dell'articolo 71, comma 11, del DLgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 11.04.2011, il Ministero <b>ribadisce preliminarmente quanto già precisato nella circolare n. 23/2012, ovvero che "le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell'Allegato VII del DLgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere l'obbligo delle stesse attraverso il DLgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a braccio</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

*telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne)".*

Ciò premesso, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 71, comma 11, del DLgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 11.04.2011, per "scale aeree ad inclinazione variabile" si intendono "scale munite di argano per lo sviluppo della volata e di argano per il sollevamento della volata, il cui appoggio di base abbia un blocco atto a fissare l'inclinazione della volata nella posizione di lavoro", destinate a consentire l'accesso in quota di uno o più operatori e le eventuali attrezzature allo scopo di effettuarvi una attività lavorativa.

Ne consegue che **le scale per traslochi, destinate al trasporto in quota di soli materiali (e non di persone), non sono soggette alle verifiche periodiche** di cui all'articolo 71, comma 11, del DLgs. n. 81/2008.

Un ulteriore chiarimento relativamente alla disciplina delle verifiche periodiche è stato fornito in riferimento alle **attività previste dal D.Lgs. n. 624/1996**, ovvero ai lavori di **prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali, frantumazione e vagliatura dei prodotti delle cave, nonché quelli connessi con le attività minerarie e svolti negli impianti pertinenti alle miniere.**

Il regime delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del DLgs. n. 81/2008 e s.m.i. **non trova applicazione per le attrezzature utilizzate in tali attività, per le quali continua a valere quanto stabilito dallo stesso decreto n. 624/1996.**

***Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**